


CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI ASTI

CONTRATTO TIPO
DI PULITINTOLAVAVANDERIA

Asti, 18 settembre 2004

Asti, 18 settembre 2004



PROTOCOLLO D'INTESA

La categoria dei Pulitintori associati alla Confartigianato Asti Associazione Artigiani della Provincia di Asti – C.N.A. di Asti e le associazioni dei consumatori Adiconsum, Federconsumatori e Arco Piemonte di Asti, sotto l'egida della Camera di commercio di Asti e di Unioncamere Piemonte

Considerata

la necessità di garanzie reciproche di correttezza nel rapporto tra pulitintolavanderie e consumatori

CONVENGONO

- di approvare il contratto tipo di pulitintolavanderia, che regola diritti e doveri del pulitore e del committente e gli allegati A, B e C che ne costituiscono parte integrante, riguardanti rispettivamente: dichiarazione di esclusione di responsabilità (Allegato A), segnalazione al cliente di consegna del capo ad altra ditta specializzata (Allegato B), tabella di deprezzamento dei capi d'abbigliamento (Allegato C);
- di sensibilizzare le rispettive organizzazioni nazionali per promuovere l'effettiva applicazione della normativa che renda obbligatoria l'etichettatura di manutenzione dei capi di abbigliamento;
- di impegnarsi a favorire l'utilizzo del contratto tipo nel settore: in particolare le associazioni di categoria si impegnano a promuovere presso le imprese associate l'adesione al presente protocollo d'intesa, secondo le seguenti.

Modalità di Adesione

- a) Possono aderire al protocollo d'intesa tutte le pulitintolavanderie operanti nella provincia di Asti.
- b) Per aderire occorre richiedere due copie del presente accordo alla Camera di Commercio o alle organizzazioni firmatarie dell'accordo, restituendone una firmata, per accettazione.
- c) Le organizzazioni firmatarie del presente accordo si impegnano a trasmettere alla Camera di Commercio l'elenco delle adesioni ricevute entro 60 giorni dalla restituzione della copia firmata; le imprese aderenti all'accordo riceveranno una vetrofania da esporre nel proprio locale.
- d) L'adesione impegna gli esercizi fino a revoca scritta, indirizzata alla Camera di Commercio di Asti con raccomandata A/R.
- e) La pulitintolavanderia è cancellata dall'elenco delle imprese aderenti alla convenzione qualora non adotti un comportamento conforme alla convenzione stessa, con provvedimento disposto dalla Commissione di cui all'art. 9.

CONTRATTO TIPO DI PULITINTOLAVANDERIA

Art. 1 Oggetto del contratto

Il presente contratto ha come oggetto l'attività svolta dalle pulitintolavanderie in relazione a capi di abbigliamento o arredamento, in qualsiasi materiale, pelle o fibra.

Per quanto non previsto dal presente contratto occorre fare riferimento alle disposizioni del codice civile in materia di contratto d'opera.

Art. 2 Obblighi della pulitintolavanderia

La pulitintolavanderia è tenuta ad esporre i prezzi praticati nel proprio esercizio.

All'atto della consegna della merce per la lavorazione, la pulitintolavanderia – per i capi di valore superiore a euro 1000,00 – dovrà descrivere la lavorazione richiesta del cliente.

La pulitintolavanderia è tenuta a rilasciare un documento datato con la descrizione e il numero dei capi e l'indicazione del termine di consegna concordato.

La pulitintolavanderia è tenuta ad osservare scrupolosamente le indicazioni dell'etichetta obbligatoria di composizione (D.lgs. 194/1999) e di manutenzione (legge 126/1991), ove esistenti; tuttavia, se queste indicazioni sono mancanti o in contrasto con le regole tecniche o di esperienza del buon pulitintore, ciò dovrà essere fatto presente al cliente utilizzando l'allegato A, spiegando gli eventuali rischi che lo stesso cliente dovrà assumersi.

Nel caso la pulitintolavanderia si servisse di altra ditta specializzata per la pulizia (ad es. pelli, pellicce, tappeti, ecc.) dovrà farlo presente al cliente sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'allegato B del presente contratto.

La pulitintolavanderia è responsabile per inosservanza dell'obbligo di custodia dei capi consegnanti per la lavorazione.

Per le operazioni di tintura, la tintolavanderia è tenuta ad informare, con nota scritta controfirmata dal cliente, gli eventuali rischi sul risultato, ove si evidenzino difficoltà a raggiungerlo.

Alla riconsegna del capo la pulitintolavanderia è tenuta a far controllare al committente l'esito della lavorazione effettuata.

Art. 3 Obblighi del committente

Per ciascun capo di valore superiore a euro 1000,00 il cliente, all'atto della consegna, deve indicativamente comunicarne il valore e la data di acquisto.

Il pagamento della prestazione dovrà avvenire alla riconsegna del capo al committente, salvo diverso accordo tra le parti.

Al momento della riconsegna il committente deve controllare i capi che ritira e sollevare immediatamente eventuali contestazioni circa vizi dell'opera.

Non sono ammessi reclami oltre la fine della settimana lavorativa successiva alla riconsegna del capo, salvo i casi di doloso occultamento dei vizi per i quali si applica l'art. 2226 c.c.

E' nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità della pulitintolavanderia per dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 1229 c.c..

Il reclamo va effettuato a mezzo di raccomandata A.R.

Art. 4 Termine di decadenza

Previo reclamo entro il termine di cui all'art.3 del presente contratto, il cliente potrà richiedere i danni alla pulitintolavanderia, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di un anno dalla consegna del capo ai sensi dell'art 2226 comma 2 c.c..

Art. 5 Responsabilità della pulitintolavanderia

La pulitintolavanderia non risponde dell'esito della lavorazione dei capi consegnati già deteriorati o logorati, a patto che ne sia stata data comunicazione (utilizzando l'allegato A) al cliente all'atto della consegna del capo all'impresa di pulitintolavanderia.

La pulitintolavanderia può rifiutarsi di effettuare il lavoro qualora riscontri l'impossibilità di eseguirlo accuratamente.

La pulitintolavanderia non consegna i capi a persona non in possesso del documento di cui all'art. 2, salvo che il cliente comunichi, per iscritto, di aver smarrito il documento.

Art. 6 Mancato ritiro e smarrimento dei capi

I capi consegnati per la lavorazione devono essere ritirati dal committente entro sessanta giorni dalla data di riconsegna concordata.

Trascorsi tre mesi dal termine previsto per la riconsegna del capo, la pulitintolavanderia può applicare una maggiorazione del 10% mensile, calcolata sull'importo della lavorazione, a titolo delle spese di custodia.

Se il capo non è reperibile alla consegna esso non si considera smarrito prima del novantesimo giorno previsto per la consegna. Il cliente ha diritto ad uno sconto mensile, in misura del 10% sull'importo della lavorazione, nel caso di ritardata consegna del capo, impregiudicata ogni richiesta di danno ulteriore.

La pulitintolavanderia è responsabile della custodia dei capi non ritirati dal cliente per un periodo massimo di 1 anno dalla data prevista per la consegna della merce; trascorso inutilmente tale periodo si applicherà quanto stabilito dagli usi raccolti presso la Camera di Commercio di Asti.

Art. 7 Risarcimento del danno

La pulitintolavanderia che non esegue la prestazione in maniera corretta è tenuta al risarcimento del danno secondo il disposto di cui agli artt.1218 e 2226 c.c..

Il risarcimento del danno subito dal capo avverrà tenuto conto, in linea di massima, dei valori espressi nella Tabella di cui all'allegato C.

Art. 8 Ricorso allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio

La risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente contratto potrà essere demandata allo Sportello di Conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Asti per le controversie tra le imprese e consumatori, secondo le procedure previste dal Regolamento vigente, impregiudicato il diritto di adire l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del committente.

Art. 9 Commissione

Per gli adempimenti di cui al punto e) delle "modalità di adesione" previste nel protocollo d'Intesa, è istituita con provvedimento della Giunta Camerale di

Astiuna commissione composta da un rappresentante della Camera e da un rappresentante delle associazioni di categoria firmatarie del presente accordo. La Commissione dovrà riunirsi almeno annualmente per la verifica circa l'applicazione del presente contratto tipo, anche al fine di adeguarlo ad esigenze sopravvenute.

(TIMBRO IMPRESA)

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'

La pulitintolavanderia

CONSIDERATO CHE

Le anomalie presenti sul capo sono state esaminate con cura e che ulteriori tentativi per rimuoverle potrebbero arrecare danni al capo stesso

_____ (ad esempio capo logoro, capo deteriorato,)

Le indicazioni rilevabili per la manutenzione del capo

Sono mancanti

Sono in contrasto con le norme tecniche, con esperienza o con le indicazioni dell'etichetta di composizione

Fa presente che non si assumerà la responsabilità per il lavaggio o per ulteriori tentativi

Timbro e Firma del Titolare

per accettazione: il Cliente

Asti,.....
(data)

Allegato B

La sottoscritta pulitintolavanderia comunica al cliente che il trattamento del capo sarà affidata a una ditta esterna.

Asti, _____

Firma del cliente

Timbro e firma della
puditintolavanderia

Tabella di deprezzamento

Valori di aspettativa di durata media dei capi in anni, nonché percentuale di indennizzabilità

	DURATA MEDIA ANNI	ETA' EFFETTIVA DEL CAPO DI ABBIGLIAMENTO											
		0-3	3-6	6-9	9-12	< 1,5	<2	<2,5	<3	<4	<5	<6	<7
		mesi	mesi	mesi	mesi	anni	anni	anni	anni	anni	anni	anni	anni
Giacche e cappotti													
giacche e cappotti in:													
- stoffa	4	100/100	100/100	100/85	85/80	75/70	65/60	55/45	45/35	25/10			
- pelliccia sintetica	3	100/100	100/85	85/80	75/70	65/55	50/40	35/25	25/10				
- pelliccia naturale	7	100/100	100/100	100/100	100/100	100/85	85/80	75/70	70/65	60/50	45/35	35/20	25/10
- pelle	7	100/100	100/100	100/100	100/100	100/85	85/80	75/70	70/65	60/50	45/35	35/20	25/10
- montoni	5	100/100	100/100	100/85	100/85	80/75	75/65	65/55	55/45	40/25	25/10		
- materiale stratificato	3	100/100	100/85	85/80	75/70	65/55	50/40	35/25	25/10				
- popoline	4	100/100	100/100	100/85	85/80	75/70	65/60	55/45	45/35	25/10			
Abbigliamento uomo / ragazzo													
vestiti completi	4	100/100	100/100	100/85	85/80	75/70	65/60	55/45	45/35	25/10			
pantaloni	3	100/100	100/85	85/80	75/70	65/55	50/40	35/25	25/10				
maglioni	4	100/100	100/100	100/85	85/80	75/70	65/60	55/45	45/35	25/10			
cravatte / sciarpe	3	100/100	100/85	85/80	75/70	65/55	50/40	35/25	25/10				
abbigliamento sportivo	2	100/100	100/85	75/70	65/55	45/30	25/10						
Abbigliamento donna / ragazza													
abiti / gonne / tailleurs	3	100/100	100/85	85/80	75/70	65/55	50/40	35/25	25/10				
maglioni / cardigan	4	100/100	100/100	100/85	85/80	75/70	65/60	55/45	45/35	25/10			
abbigliamento sportivo	2	100/100	100/85	75/70	65/55	45/30	25/10						
vestiti da sera classici	4	100/100	100/100	100/85	85/80	75/70	65/60	55/45	45/35	25/10			
Articoli da arredamento													
coperte	7	100/100	100/100	100/100	100/100	100/85	85/80	75/70	70/65	60/50	45/35	35/20	25/10
copriletti	6	100/100	100/100	100/100	100/100	100/85	80/75	75/65	65/60	50/40	35/25	25/10	
tende	5	100/100	100/100	100/85	100/85	80/75	75/65	65/55	55/45	40/25	25/10		
rivestimenti (divani, ...)	5	100/100	100/100	100/85	100/85	80/75	75/65	65/55	55/45	40/25	25/10		
Biancheria da letto	4	100/100	100/100	100/85	85/80	75/70	65/60	55/45	45/35	25/10			

Firmato:

CNA *[Signature]*
CONFARTIGIANATO *[Signature]*
ARCO PIEMONTE *[Signature]*
FEDERCONSUMATORI *[Signature]* *N. IENA*
ADIKONSUMI *[Signature]*

per la CCIAA
IL PRESIDENTE
(Aldo Pia)

[Signature]

PER ADESIONE

(TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE)
(Luogo e data)